

Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

Modifica del TT. MMMM 2008

Disegno 30.01.2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza sulla navigazione interna dell'8 novembre 1978¹ è modificata come segue:

Art. 2 lett. a n. 18 e lett. b n. 2 secondo trattino, n. 9 e 10

Nella presente ordinanza:

a. Tipi di veicoli galleggianti

18. il termine «*moto d'acqua*» indica un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, equipaggiato con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e condotto da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo (altri termini con lo stesso significato: acquascooter, jet-bike o personal watercraft),

b. Definizioni di tecnica navale

2. il termine «*lunghezza*»

- per gli altri natanti indica la lunghezza dello scafo (L_H) compresi tutti i componenti strutturali o integrati. Fanno parte della lunghezza tutte le parti che di solito sono solidamente fissate al natante, anche se sporgono dalla poppa. I motori fuoribordo, i piedi poppieri e quei componenti che possono essere smontati senza distruggerli o senza impiego di utensili non fanno parte della lunghezza. Nel caso di natanti a più scafi è considerata la lunghezza dello scafo più lungo,

9. il termine «*stagno all'acqua*» indica la proprietà di componenti, dispositivi o aree di un natante che escludono qualsiasi infiltrazione di acqua,

10. «*stagno agli spruzzi e alle intemperie*» indica la proprietà di componenti, dispositivi o aree di un natante che in circostanze considerate abituali consentono unicamente l'infiltrazione di una quantità insignificante di acqua;

¹ RS 747.201.1

Art. 18a cpv. 3^{bis}

^{3bis} I fanali di poppa devono essere disposti nell'asse del natante. **Sulle imbarcazioni sportive e sulle imbarcazioni da diporto possono essere disposti lateralmente all'asse, se non è possibile disporli nell'asse. La distanza dall'asse va ridotta al minimo. Non deve ammontare a più del 50 per cento della metà della larghezza del natante (B_H).**

Art. 25 cpv. 1

¹ Di notte, durante la navigazione, i natanti senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. **Sui battelli a remi, tale fanale può essere a luce intermittente (art. 2 lett. c n. 1).**

Art. 37 cpv. 7 (nuovo)

⁷ **Gli specchi d'acqua in cui è permessa la circolazione con moto d'acqua possono essere segnalati mediante tavole E.5^{quater} (all. 4) collocate sulla riva. Gli specchi d'acqua in cui la circolazione con moto d'acqua è vietata possono essere segnalati mediante tavole A.15 (all. 4).**

Art. 54 **Pratica dello sci nautico, circolazione con moto d'acqua, pratica della tavola a vela e impiego di altre attrezzature similari**

¹ **La pratica del kite surf e la circolazione con moto d'acqua sono vietate** al di fuori degli specchi d'acqua autorizzati ufficialmente.

² **Gli specchi d'acqua possono essere aperti alla pratica del kite surf e alla circolazione con moto d'acqua** soltanto se all'interno delle superfici autorizzate la sicurezza degli altri utenti è garantita e l'ambiente non subisce danni. **L'autorizzazione può essere abbinata a condizioni.**

³ **La pratica dello sci nautico, la circolazione con moto d'acqua** o di altre attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d'acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.

⁴ **La pratica del kite surf sugli specchi d'acqua autorizzati a tal scopo** e la pratica dello sci nautico, della tavola a vela o l'impiego di attrezzature gonfiabili rimorchiate o analoghe sono **consentiti** unicamente di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21.

⁵ **La circolazione con moto d'acqua sugli specchi d'acqua autorizzati a tal scopo è consentita di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire da un'ora dopo l'alba e al più tardi fino a due ore prima del tramonto.**

⁶ Il conduttore del natante rimorchiato deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino dell'attrezzatura e di sorvegliare le persone trainate; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.

⁷ Il natante rimorchiatore, lo sciatore nautico e le attrezzature rimorchiate devono mantenere una distanza di almeno 50 m dagli altri natanti e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell'acqua.

⁸ È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici o di attrezzature.

⁹ Le persone che vengono trainate devono poter essere riprese sul natante rimorchiatore. In tal caso il numero massimo di persone indicato nella licenza di navigazione non deve essere superato.

Art. 84 cpv. 1 primo periodo

¹ Il permesso di condurre dev'essere compilato secondo i modelli riprodotti nell'allegato 5.

Art. 86 cpv. 2 secondo periodo (nuovo)

L'autorità competente può negare il consenso unicamente in presenza di motivi validi.

Art. 107a cpv. 1

¹ Gli articoli 108 capoversi 1 e 2, 110–120, 121 capoversi 1 e 2, 122–125, 126 capoversi 1–3 e 5–7, 127, 128 e 129 non si applicano alle imbarcazioni sportive ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 15.

Art. 109 cpv. 3 (nuovo)

³ La misurazione del rumore d'esercizio non è eseguita di regola sui natanti con una potenza totale di tutti i motori di propulsione superiore a 40 kW. Se sussistono dubbi sul rispetto da parte di un natante del valore limite stabilito al capoverso 1, l'autorità competente può disporre la misurazione del rumore d'esercizio secondo l'allegato 10.

Art. 134a cpv. 1

¹ In deroga alle disposizioni dell'articolo 134, su attrezzature nautiche idonee alla competizione è ammesso trasportare l'equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento. Sono considerati attrezzature nautiche idonee alla competizione i kite surf e le tavole a vela, i natanti da competizione per regate, i caiachi e le canoe idonei alla competizione e altri natanti simili, nonché i battelli a vela che non dispongono di un invaso stagno agli spruzzi e alle intemperie e sufficientemente grande per il trasporto di mezzi di salvataggio ai sensi dell'articolo 134.

Art. 166 cpv. 25 (nuovo)

²⁵ Entro il TT. MMMM 2009 i Cantoni designano gli specchi d'acqua (art. 54 cpv. 2) e i corridoi di lancio (art. 54 cpv. 3) sul loro territorio sui quali è autorizzata la circolazione con moto d'acqua.

II

Gli allegati 4, 15 e 33 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 2008.

..... 2008

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Pascal
Couchepin

La cancelliera della Confederazione: Corina
Casanova

Allegato 4
(Art. 36 – 40)

Segnaletica della via navigabile

N. I lett. A.15 e E.5^{quater}

I. Segnali a vista

Lett. A.15 e E.5^{quater}

Segnali di divieto

A.15 **Divieto per le moto d'acqua**



Segnali d'indicazione

E.5^{quater} **Moto d'acqua autorizzate**



Allegato 15
(Art. 132)

Equipaggiamento minimo

N. 9 (nuovo)

9. Moto d'acqua

- cordame
- remi o pagaia
- bandiera di soccorso
- clacson o corno

Allegato 33
(Art. 100 cpv. 4)

Verbale di collaudo

N. 1 lett. g

1. Il verbale del collaudo deve essere redatto nelle tre lingue ufficiali della Svizzera e deve contenere almeno i seguenti dati:
 - g. conferma dello svolgimento della misurazione del rumore d'esercizio per i battelli a motore **con una potenza totale di tutti i motori di propulsione superiore a 40 kW**, con indicazione del numero del certificato del tipo riportato nel verbale d'esame della misurazione del rumore.